

Oggetto: Applicazione dell'art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto "Omnibus") -Chiarimenti

1. Premessa

L'art. 2-bis del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto "Omnibus"), ha stabilito che venga erogata, per l'anno di imposta 2024, dai datori di lavoro pubblici e privati un'indennità di importo pari a 100 euro (cd bonus di Natale).

Tale indennità, rapportata al periodo di lavoro, è a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari e in possesso di determinati requisiti.

La circolare n°19/E/24 del 10 ottobre 2024 fornisce istruzioni operative per l'erogazione del bonus di seguito enunciati nelle tabelle che seguono:

2. Requisiti richiesti per il godimento del Bonus:

Tabella 1

<i>Requisiti per usufruire "bonus Natale"</i>	<i>Norme di riferimento</i>
Possesso di presupposti soggettivi e oggettivi	<p>Il bonus è erogato <u>ai lavoratori dipendenti</u> per i quali sussistano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni:</p> <p>1) Abbiano nell'anno di imposta un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; Si precisa che il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR.</p> <p>1) Abbiano, il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, o, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall'art.12, comma 1, lett. c);</p> <p>2) abbiano un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUIR.</p>

A tal fine nella seguente tabella sono evidenziati i chiarimenti e le precisazioni della circolare n° 19/24 dell’ADE sopra citata:

Tabella 2

<p>Chiarimenti in merito al punto 1 della Tabella 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • per usufruire del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno di imposta 2024 (sia lavoro a tempo indeterminato che determinato); • Si precisa che considerato il riferimento operato dalla disposizione al solo art. 49 del TUIR, che definisce, quali redditi di lavoro dipendente, quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (borse di studio, co.co.co, tirocini/stage...) di cui all’art. 50 del TUIR. • Sono esclusi altresì non prevedendo imponibilità Irpef anche gli assegni di Ricerca. • Nell’articolo 2- bis comma 2 del Decreto “Omnibus” dispone che l’indennità (bonus di Natale) in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF; • Tale indennità viene riproporzionata nel quantum in • funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024 e coincide sostanzialmente con i giorni che hanno dato diritto alla retribuzione; • Nel caso in cui il titolare di reddito da lavoro dipendente svolge la propria prestazione lavorativa con particolari modalità di lavoro (es. part time orizzontale, verticale o ciclico) il quantum del bonus non subisce alcuna riduzione; • Qualora il lavoratore, nel corso dell’anno di imposta sia titolare di più redditi di lavoro dipendente, ai fini del calcolo dell’importo del bonus, sono computati una sola volta i giorni utili di periodi contemporanei; • Ai fini del calcolo del reddito complessivo, inteso come sommatoria di tutti i redditi elencati nell’articolo 6 del TUIR occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. • Conseguentemente, si deve tener conto anche dei redditi assoggettati e derivanti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da collaborazione coordinata e continuativa; ➤ a cedolare secca; ➤ dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160); ➤ della quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; ➤ delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’art. 1, comma 58-62, Legge n. 197/2022. ➤ Si precisa che nella terminazione del già menzionato reddito rileva anche la quota esente dei cd. redditi agevolati di cui:
--	---

	<p>a. all'art. 44, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;</p> <p>b. all'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che disciplina il regime speciale per lavoratori rimpatriati;</p> <p>c. all'art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina il regime speciale per lavoratori rimpatriati;</p> <p>d. all'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori rimpatriati;</p>
<p>Chiarimenti in merito al punto 2 della Tabella 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le parole “coniuge”, “coniugi” si intendono riferite anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; • Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), se, alternativamente: <ol style="list-style-type: none"> 1) ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico; 2) fa parte di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente vi siano le seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> - l'altro genitore è deceduto; - l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; - il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). In queste ultime tre ipotesi, il bonus spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In tali casi, in cui vi è la presenza di un unico genitore, si osserva, inoltre, che la situazione di convivenza more uxorio non preclude, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, la spettanza del bonus. 3) Da contrario, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l'indennità non spetta: <ul style="list-style-type: none"> - al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale; - al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale; - al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore. In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.

<p>Chiarimenti in merito al punto 3 della Tabella 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non opera la riduzione dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo dell'anno, in materia di disciplina fiscale del trattamento integrativo. La detrazione cui fare riferimento è quella di cui al citato art. 13, comma 1, del TUIR (nella misura prevista per l'anno d'imposta 2024), senza alcuna riduzione. • Ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria, infatti, la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.
--	--

3. Adempimenti in carico al datore di lavoro e al lavoratore.

Il comma 4 dell'art. 2 bis D.L. 9 agosto 2024, n. 113 stabilisce che il sostituto d'imposta pubblico o privato, riconosce il **bonus su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto.**

Al fine di consentire al datore di lavoro di attribuire il bonus le dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre attraverso la piattaforma Siper CNR nella sezione appositamente dedicata, attiva dal 15 novembre, per consentire le necessarie verifiche al fine dell'attribuzione della somma netta dell'indennità una tantum ai beneficiari sul cedolino relativo alla mensilità di dicembre 2024.

Conseguentemente, tramite una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta la **sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità di cui trattasi.**

a. Situazioni particolari

- Qualora il lavoratore **abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi**, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente **eroga il bonus**, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le Certificazioni Uniche modello CU riferite ai precedenti rapporti di lavoro, che dovranno essere allegate alla dichiarazione sostitutiva, al fine del **corretto calcolo del quantum spettante rapportato ai giorni di lavoro dipendente;**

Si fa presente, inoltre, che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, **l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.**

Per questo motivo, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva da presentare anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

In seguito alla **richiesta del lavoratore**, il sostituto d'imposta riconosce l'indennità.

Contestualmente all'erogazione, il **sostituto d'imposta verifica in sede di conguaglio:**

- la spettanza dell'indennità e,
- qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Si sottolinea che il bonus sarà rideterminato comunque nella **dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente** sia nell'ipotesi che il lavoratore dipendente:

- abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità una tantum dal proprio datore di lavoro sulla base della dichiarazione presentata;
- o, anche nel caso che, non abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennità dal proprio datore di lavoro per la mancata presentazione della dichiarazione.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'**indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante** e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il **lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.**

Analogamente, sono esclusi dall'erogazione del bonus da parte del datore di lavoro CNR, i lavoratori dipendenti che hanno cessato l'attività lavorativa nel corso dell'anno 2024.

Questi ultimi potranno beneficiare dell'indennità eventualmente spettante, direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, in merito a quanto previsto dalla Direttiva in allegato, i dipendenti potranno aprire specifiche segnalazioni sull'apposita categoria che sarà presente in Help Desk di Siper per il "Bonus Natale 2024".

Il Responsabile
Dr. Paolo Collacchi